



Diritto dell'emergenza Covid-19 e recovery fund

Decreto legge Ristori. Cosa cambia nei processi civili.

di [Franco Caroleo](#)

30 ottobre 2020

Decreto legge Ristori. Cosa cambia nei processi civili.

di Franco Caroleo

È passato meno di un mese (il d.l. n. 125/2020 è del 7 ottobre) ed ecco un altro decreto-legge (n. 137/2020) che interviene sul comparto giustizia.

La breve scheda che segue analizza le disposizioni del nuovo d.l. che riguardano il processo civile.

Titolo

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". (20G00166) (GU Serie Generale n. 269 del 28 ottobre 2020)

Le norme riguardanti il processo civile

- art. 4;
- art. 23, co. 3;
- art. 23, co. 6;
- art. 23, co. 7;

- art. 23, co. 9.

La sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

L'**art. 4** prevede una proroga della sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, prevista all'articolo 54-ter, comma 1, d.l. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), fino al **31 dicembre 2020**.

La norma dispone inoltre l'*inefficacia* di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'**abitazione principale** del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 137.

Udienze a porte chiuse

L'**art. 23, co. 3** consente di disporre che le udienze pubbliche dei procedimenti civili si celebrino a *porte chiuse*, ai sensi dell'art. 128 c.p.c.

La norma si pone in stretta continuità con la precedenti disposizioni emergenziali di cui agli artt. 2, comma 2, lettera e), d.l. n. 11/2020 e 83, comma 7, lett. e), d.l. n. 18/2020.

Le separazioni consensuali e i divorzi congiunti a trattazione scritta

L'**art. 23, co. 6**, consente al giudice di disporre che le udienze civili in materia di separazione *consensuale* ex art. 711 c.p.c. e di divorzio *congiunto* ex art. 9 l. n. 898/1970 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'**art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020** (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

La norma in commento prevede quindi un'evidente deroga alla disciplina della trattazione scritta regolata dall'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 (ma solo per le cause che non richiedono la presenza necessaria, per legge o ordine del giudice, di soggetti *diversi dai difensori* delle parti), ammettendo che possa farsi ricorso a tale modalità alternativa di trattazione *anche* nei procedimenti di separazione *consensuale* e divorzio *congiunto* (per i quali è richiesta dalla legge la comparizione *personale* delle parti, e che senza deroga non sarebbero potuto rientrare nello spettro applicativo dell'art. 221, co. 4).

A questo fine, è però necessario che le parti esprimano una rinuncia espressa al diritto a partecipare all'udienza nelle forme e nei termini prescritti dal menzionato art. 23, co. 6.

L'udienza da remoto e il giudice collegato anche fuori dall'ufficio giudiziario

L'art. 23, co. 7, prevede che, in deroga al disposto 221, co. 7, d.l. n. 34/2020, il giudice possa partecipare all'udienza con collegamento a distanza (cd. "udienza Teams") anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

La norma sembra riportare una certa armonia regolamentare sia in relazione al regime dell'udienza trattazione scritta (per il quale non è prescritto alcun obbligo per il magistrato di *iurisdicare* presso gli uffici del tribunale) sia in relazione a quanto previsto per l'udienza da remoto nel processo amministrativo (in cui, in base all'art. 4, co. 1, d.l. n. 28/2020, tuttora in vigore e prorogato dal d.l. in commento, *"Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge"*).

La camera di consiglio collegiale da remoto

L'art. 23, co. 9, prevede che nei procedimenti civili davanti ad organi *collegiali* le deliberazioni in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

In questo caso, il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

La proroga delle disposizioni dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 (trattazione scritta e udienza da remoto)

L'art. 23, co. 1, del d.l. n. 137/2020 dispone che *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo"*.

La formulazione della norma lascia parecchio a desiderare.

Il solo tenore letterale impedisce di comprendere se si sia voluto prospettare una proroga al **31 gennaio 2021** (termine previsto dall'art. 1 d.l. n. 19/2020) anche per le disposizioni di cui all'art.

221 d.l. n. 34/2020, in particolare quelle riguardanti l'udienza a trattazione scritta e l'udienza con collegamento da remoto.

Qui di seguito proviamo ad offrire alcuni spunti a favore della tesi di questa proroga *allargata*:

a) i commi 6 (trattazione scritta per separazioni consensuali e divorzi congiunti) e 7 (udienza con collegamento da remoto per il giudice connesso anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario) dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 prevedono delle **deroghe** ai commi 4 e 7 dell'art. 221 d.l. n. 34/2020; dette deroghe, per espressa previsione dell'art. 23, co. 1, primo periodo, sono applicabili fino al 31.1.2021; ora, come potrebbe ammettersi l'operatività di una norma *derogante* oltre il tempo di vigenza della norma *derogata*? Ragionando altrimenti: a partire dall'1.1.2021, quali regole dovrebbero seguirsi se per la trattazione scritta delle separazioni consensuali se il comma 6 dell'art. 23 rimanda alla disciplina dell'art. 221, co. 4, la cui validità a quel tempo risulterebbe spirata? Allo stesso modo, a gennaio 2021, a quale udienza da remoto potrebbe partecipare il giudice del comma 7 dell'art. 23 se già il 31.12.2020 l'udienza ex art. 221, co. 7, perdesse operatività? Se ne dovrebbe dedurre, dunque, che anche le norme derogate (ossia le disposizioni di cui all'art. 221) rimangano in vigore fino al nuovo termine del 31.1.2020;

b) che le deroghe alle disposizioni dell'art. 221 sottendano una proroga delle medesime disposizioni lo si può evincere anche dalla formulazione del successivo **art. 24, co. 1, d.l. n. 137/2020** riguardante il deposito telematico di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p., il quale dispone espressamente: *“In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”*; dunque, il riferimento al termine finale del 31.1.2020 non può che valere anche per la norma interessata dalla deroga;

c) non può sottrarsi poi la stretta **correlazione** del secondo periodo del primo comma (*“Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 ...”*) con il primo (*“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ...”*); il legislatore specifica come *“Resta ferma”* la disciplina del predetto art. 221, immediatamente dopo aver sancito la proroga al 31.1.2020; in questo senso, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 221, ove non derogate dal d.l. n. 137/2020, resta *ferma* ma troverebbe nuova linfa temporale in quanto previsto nel primo periodo (che si aggancia al termine emergenziale del 31.1.2021);

d) il secondo periodo del primo comma dell'art. 23 (*“Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 ...”*), per come è formulato, disvela uno **scopo di sistema** volto a prevenire eventuali conflitti (anche solo interpretativi) tra normative emergenziali; l'intenzione del legislatore sembra essere quella di chiarire che le misure prese in forza dell'art. 23, salvo per le deroghe espresse, non travolgono l'efficacia della disciplina scaturente dall'art. 221: l'attività giurisdizionale *nella vigenza dell'emergenza epidemiologica* (così è rubricato l'art. 23 in commento) prosegue in base ai dettami dell'art. 221, ma con l'aggiunta degli accorgimenti di cui al nuovo art. 23; a riprova di ciò, nella relazione illustrativa al d.l. n. 137/2020 si evidenzia che con l'art. 23 *“si è, in primo luogo, definito l'ambito temporale dell'intervento, raccordandolo a quello fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per lo stato di emergenza. Inoltre, nello stesso articolo 1 si è precisato che l'intervento in esame non sostituisce, ma si coordina con quello previsto dall'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*; in tal senso, l'art. 221 (che non viene intaccato nelle sue disposizioni processuali) vedrebbe la sua cogenza temporale attratta (per effetto di “trascinamento”) in quella elaborata nel primo periodo del primo comma dell'art. 23;

e) a rimarcare che con l'art. 23 si intenda riunire tutte le norme processuali dell'emergenza in un unico *corpus*, soggiacente quindi alla medesima disciplina temporale, c'è il **comma 10** che estende ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare le disposizioni dei commi precedenti *“nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”*;

f) i successivi articoli del d.l. n. 137/2020, attinenti al **processo amministrativo** (art. 25), al **processo contabile** (art. 26) e al **processo tributario** (art. 27) prevedono tutti una proroga delle disposizioni processuali emergenziali al 31.1.2021 o, comunque, *“fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19”*; emerge così palesemente la *ratio* del nuovo decreto-legge di ancorare al termine dello stato di emergenza l'operatività di tutte le misure processuali fin qui elaborate per far fronte alla pandemia; che solo il processo civile dell'emergenza sia stato escluso da questo regime prorogativo convince poco.
